



Città di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 del 18.04.2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno diciotto del mese di aprile nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b>	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Fabio Dadati	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico	X	
Enrico Mazzoleni	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli		X
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota	X		Stefano Parolari	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani		X
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani		X
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		<b>T O T A L E</b>	<b>35</b>	<b>06</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

C. Pattarini – E. Palermo – I. Mauri

Durante l'illustrazione della presente proposta di deliberazione il Sig. Sindaco informa il Consiglio Comunale dell'emendamento presentato congiuntamente dal Sindaco stesso e dal consigliere comunale Antonio Pasquini.

Tale emendamento (allegato 1) viene distribuito in copia ai signori consiglieri comunali.

Segue, quindi, la presentazione dell'emendamento da parte dei due proponenti (emendamento all'art. 3 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza – inserire in coda all'art. 3 il seguente comma 4: *“I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure situazioni non previamente regolamentate.”*).

Seguono vari interventi dei consiglieri sulle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

Prima della votazione sull'emendamento in oggetto vi sono le dichiarazioni di voto sull'emendamento stesso, nelle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Sig. Sindaco e dal consigliere comunale Pasquini (emendamento contenuto nell'allegato 1), ottenendo il seguente risultato:

n. 30 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Bettega, Bodega, G.Colombo, Locatelli e Parolari). L'emendamento viene accolto.

Seguono, quindi, il dibattito e le dichiarazioni di voto sul provvedimento complessivo, nelle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente Regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato in data 09/09/2003 con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 70;
- Visto il provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8.04.2010;
- Accertato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con il suddetto provvedimento ha emanato nuove disposizioni in materia di videosorveglianza, sostituendo conseguentemente il precedente del 29.04.2004;
- Visto che, nel quinquennio di relativa applicazione del precedente provvedimento del 29.04.2004, talune disposizioni di Legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre altre norme statali e regionali, hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza, quale forma di difesa passiva controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici;
- Constatato che il recente provvedimento del Garante garantisce, in particolare, un livello elevato di tutela di diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei Dati Personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dell'interessato;

- Considerato che il Garante precisa che un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

1) Protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti nel quadro delle competenze attribuite dalla Legge;

2) Protezione della proprietà;

3) Rilevazione, prevenzione controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;

4) Acquisizione di prove;

- Visti:

- l'art. 6, comma 8, del D.L. 23.02.2009 nr. 11 convertito in Legge, con modificazioni dall'art.1, comma 1, della Legge 23.04.2009 nr. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché di atti persecutori;
- Il D.L. 23-05-2008 nr. 92 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 Legge 24.07.2008 nr. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza urbana il cui art. 6 ha novellato l'art 54 del D.L. 18.08.2000 nr. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- Il Decreto del 5.08.2008 con il quale il Ministro dell'Interno ha stabilito l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di interventi attribuiti al Sindaco;
- La legge 15.08.2009 nr. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
- la comunicazione del Sig. Prefetto di Lecco prot. Nr. LCUTG0019821\2010-GAB del 26.10.2010, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza - provvedimento 8.04.2010 del Garante della Privacy;
- linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante Privacy redatto dall'Area Infrastrutture sicurezza e attività produttive ANCI Comuni – collana argomenti Anci ISBN 978-88-96280-22-5 – Stampa mese di novembre 2010;

- Considerato che il nuovo documento in materia di videosorveglianza, emanato in data 8.04.2010 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, contiene nuove disposizioni e che per tale motivo è necessario modificare sostanzialmente il vigente Regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

- Accertato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali mostra come necessari, la corretta individuazione di specifiche attività e di tutta una serie di altre attività come ad esempio l'individuazione delle figure dei responsabili e degli incaricati del trattamento delle immagini, le

modalità di accesso alle immagini, di conservazione dei dati e di molti altri aspetti, richiamati nel citato provvedimento del 8.04.2010;

- Dato atto che con l'emanazione del citato provvedimento viene prescritto al titolare al trattamento dei Dati Personali, effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e non oltre dei termini ben distinti di 6 – 12 mesi, decorrenti dal 29 aprile 2010, le misure e gli accorgimenti illustrati nel documento stabilendo, nello specifico, le seguenti scadenze:
  - **entro il 29 ottobre 2010** sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare (art. 17 Codice Privacy – punto 3 punto 2 punto 1 provvedimento);
  - **entro il 29 ottobre 2010** adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 (sistemi integrati di videosorveglianza: gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione di immagini, collegamento ad un centro unico, adozione sistemi idonei alla registrazione accessi logici incaricati e delle operazioni compiute, separazione logica immagini registrati da diversi titolari) e 5.4 (avvertenze per i sistemi posti in essere da enti pubblici ed in particolare da enti territoriali) per quanto concerne i sistemi integrati;
  - **entro il 29 aprile 2011** rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (non le finalità di sicurezza urbana contenute nella circolare del Ministero dell'Interno 6.08.2010);
  - **entro il 20 aprile 2011** adottare le misure di sicurezza a Protezione dei Dati registrati tramite impianti di videosorveglianza;
- Considerato che a seguito dell'emanazione del suindicato provvedimento il Corpo di Polizia Locale ha provveduto alla redazione di un nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, corredato da:
  - documento indicante l'ubicazione delle telecamere del Comune di Lecco;
  - modello nr. 1 riguardante la disposizione di servizio per la visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza;
  - modello nr. 2 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta;
  - modello nr. 3 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;
  - modello nr. 4 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzioni ed eventuali verifiche tecniche;
  - informativa del sistema di videosorveglianza del territorio comunale (informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo nr. 196 del 30.06.2003);

- Preso atto che il nuovo Regolamento è stato sottoposto all'attenzione della I Commissione Consiliare in data 24.03.2011;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;
- Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Con n. 35 voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza (All. 2), modificato a seguito dell'accoglimento dell'emendamento contenuto nell'allegato 1, e predisposto a seguito del provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza, emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 08.04.2010 corredato da:
  - documento indicante l'ubicazione delle telecamere del Comune di Lecco;
  - modello nr. 1 riguardante la disposizione di servizio per la visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza;
  - modello nr. 2 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta;
  - modello nr. 3 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;
  - modello nr. 4 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzioni ed eventuali verifiche tecniche;
  - informativa del sistema di videosorveglianza del territorio comunale (informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo nr. 196 del 30.06.2003));
2. di abrogare il precedente Regolamento Comunale per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio approvato con deliberazione C.C. nr. 70 del 09.09.2003;
3. di depositare copia del nuovo regolamento, a norma dell'art. 21 del medesimo, presso la centrale operativa della Polizia Locale di Lecco a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali, mentre copia dell'allegato denominato "Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale" (informativa ai sensi del Codice in materia dei Dati Personali, di cui al D.Lgs. 193 del 30.06.2003), in formato integrale dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio-Online e nel sito internet del Comune di Lecco: <http://www.comune.lecco.it>; copia della stessa potrà essere richiesta al titolare del trattamento rivolgendosi al Comando di Polizia Locale di Lecco;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 30 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Bettega, Bodega, G.Colombo, Locatelli e Parolari)

**DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza" ID n. ~~528.5606~~ del 18/01/2011

Lecco, 18 GEN. 2011



IL DIRIGENTE AMM.VO DEL SERVIZIO

Dott. Flavio Polano



dopo u.c. Art. B

emendamento da inserire nel regolamento di video sorveglianza dove è piu' opportuno.

Inserire


**COMUNE DI LECCO**  
 Atto di Consiglio C.C. n. 40 del 18.09.2011  
 L. SEGRETARIO COMUNALE L. SEGRETARIO GENERALE  




I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiologiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

SITUAZIONI

*Regolamentate,*

Antonio Pasquini  
*[Signature]*  
 parere tecnico favorevole  
 18/6/11 *[Signature]*





COMUNE DI LECCO  
Approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 18/04/2011  
IL SINDACO  
IL SEGRETARIO GENERALE

# COMUNE DI LECCO

Corpo di Polizia Locale

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 40 del 18.04.2011

# INDICE

<b>CAPO I</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>pag. 3</b>
	Articolo 1 Finalità e definizioni	pag. 3
	Articolo 2 Ambito di applicazione	pag. 4
	Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	pag. 4
<b>CAPO II</b>	<b>OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>	<b>pag. 5</b>
	Articolo 4 Notificazione	pag. 5
	Articolo 5 Responsabile	pag. 5
<b>CAPO III</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>pag. 6</b>
	<i>Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI</i>	<i>pag. 6</i>
	Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 6
	Articolo 7 Obblighi degli operatori	pag. 7
	Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	pag. 8
	Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 8
	<i>Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI</i>	<i>pag. 9</i>
	Articolo 10 Diritti dell'interessato	pag. 9
	Articolo 11 Sistemi integrati di videosorveglianza	pag. 10
	Articolo 12 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali	pag. 11
	<i>Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI</i>	<i>pag. 12</i>
	Articolo 13 Sicurezza dei dati	pag. 12
	Articolo 14 Istituti scolastici	pag. 13
	Articolo 15 Il deposito dei rifiuti	pag. 13
	Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati	pag. 14
	Articolo 17 Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 14
	Articolo 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 14
	<i>Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI</i>	<i>pag. 14</i>
	Articolo 19 Comunicazione	pag. 14
<b>CAPO IV</b>	<b>TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</b>	<b>pag. 15</b>
	Articolo 20 Tutela	pag. 15
	Articolo 21 Disposizione generale	pag. 15
<b>CAPO V</b>	<b>MODIFICHE</b>	<b>pag. 15</b>
	Articolo 22 Modifiche regolamentari	pag. 15
<b>ALLEGATI</b>		<b>pag. 15</b>
	<i>Ubicazione telecamere del Comune di Lecco</i>	
	<i>Modello 1: Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio</i>	
	<i>Modello 2: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta</i>	
	<i>Modello 3: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere</i>	
	<i>Modello 4: Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche</i>	
	<i>Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale</i>	

# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1

#### Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Lecco Corpo Polizia Locale, e collegato alla centrale operativa master della stessa Polizia Locale nonché a quelle della Questura di Lecco e del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 2) Presso la centrale operativa della Polizia Locale, dell'Arma dei Carabinieri e della Questura di Lecco sono posizionati monitors per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
- 3) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche intervenute e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.
- 4) A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Lecco, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Articolo 2** **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante dell’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Lecco e collegato alla sala di controllo master della Polizia Locale e alle sale operative del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Questura di Lecco.

L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- ✦ liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- ✦ proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- ✦ finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- ✦ necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

## **Articolo 3** **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza**

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Lecco in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- b) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;

d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

f) vigilare sul pubblico traffico;

g) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;

h) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

i) la protezione della proprietà;

l) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

m) l'acquisizione di prove.

3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4) I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure situazioni non previamente regolamentate.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Articolo 4** **Notificazione**

Il Comune di Lecco nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.

#### **Articolo 5** **Responsabile**

1) Il Responsabile del Servizio U.O. Videosorveglianza / Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune di Lecco, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Lecco presso il Comando della Polizia Locale, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6) Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### *Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

#### **Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre alcune delle telecamere (di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

## **Articolo 7** **Obblighi degli operatori**

1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente articolo.

2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di

effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **Articolo 8**

### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## **Articolo 9**

### **Informazioni rese al momento della raccolta**

1) Il Comune di Lecco in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale di Lecco per fini riguardanti la Sicurezza Urbana - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010".

2) Il Comune di Lecco nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Lecco.

3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- ✦ dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- ✦ dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- ✦ potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

## *Sezione II*

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Articolo 10** **Diritti dell'interessato**

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
  - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7) Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

## **Articolo 11**

### **Sistemi integrati di videosorveglianza**

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento

con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

## **Articolo 12**

### **Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali**

Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

E' stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

*Sezione III*  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA  
UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Articolo 13**  
**Sicurezza dei dati**

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, c. 4.

Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2) La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in Via Sassi 18, presso il Comando della Polizia Locale di Lecco e non è accessibile al pubblico.

3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

4) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò

si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

(Vedasi modelli numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5, opportunamente predisposti)

#### **Articolo 14** **Istituti scolastici**

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

#### **Articolo 15** **Il deposito dei rifiuti**

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

## **Articolo 16** **Cessazione del trattamento dei dati**

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

## **Articolo 17** **Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute

## **Articolo 18** **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute

## **Sezione IV** **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### **Articolo 19** **Comunicazione**

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lecco a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per

lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

## **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Articolo 20 Tutela**

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

### **Articolo 21 Disposizione generale**

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale di Lecco a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

## **CAPO V MODIFICHE**

### **Articolo 22 Modifiche regolamentari**

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.

### ***ALLEGATI:***

- Ubicazione telecamere del Comune di Lecco
- **Modello 1: Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio**
- **Modello 2: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta**

- **Modello 3:** Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere
- **Modello 4:** Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche
- **Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale**



# **COMUNE DI LECCO**

**Corpo di Polizia Locale**

**LE TELECAMERE  
SONO INSTALLATE  
NELLE SEGUENTI AREE CITTADINE**



**ELENCO TELECAMERE CON VIDEO IN DIRETTA**


	<b>N°</b>	<b>TELECAMERA</b>	<b>POSIZIONE</b>
DOME	1	TESORERIA	PIAZZA DIAZ, INTERSEZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA
DOME	2	STAZIONE F.S.	PIAZZA LEGA LOMBARDA, ALTEZZA VIA CENTRONE
DOME	3	CAVOUR	VIA CAVOUR, INTERSEZIONE VIA MASCARI
DOME	4	GARIBALDI	PIAZZA GARIBALDI, ALTEZZA AREA SOSTA DISABILI
DOME	5	XX SETTEMBRE	PIAZZA XX SETTEMBRE, ALTEZZA VIA DEL POZZO
DOME	6	ROMA	VIA ROMA, INTERSEZIONE PIAZZA GARIBALDI
DOME	7	CERMENATI	PIAZZA CERMENATI, ALTEZZA VICOLO DEL TORCHIO
DOME	8	CANTU'	VIA CANTU', ALTEZZA REDAZIONE "LA PROVINCIA DI LECCO"
DOME	9	LUNGOADDA	VIA ADDA, INTERSEZIONE VIA BEZZECA
DOME	10	CAPPUCCINI	PIAZZA CAPPUCCINI, ALTEZZA PENSILINA AUTOBUS
DOME	11	TURATI	VIALE TURATI, IN PROSSIMITA' INTERSEZ. COL DI LANA - G. PARINI
DOME	12	MATTEOTTI	CORSO MATTEOTTI, INTERSEZIONE V.LE ADAMELLO - V.LE TONALE
DOME	13	PIO XI	CORSO MONTE S. GABRIELE, ALTEZZA SCUOLE PIO XI
DOME	14	BELVEDERE	INTERNO PARCO BELVEDERE
DOME	15	OSPEDALE	VIA DELL'EREMO, FRONTE OSPEDALE A. MANZONI
DOME	16	BELFIORE	ROTATORIA VIA BELFIORE, INTERSEZIONE VIA DELL'EREMO
DOME	17	BERGAMO	CORSO BERGAMO - VIA DEL SARTO, ALTEZZA SCUOLA MATERNA
DOME	18	BIONE	VIA TICOZZI, TRA CAMPI DI CALCIO E PISTA DI PATTINAGGIO
DOME	19	CIRCO	VIA TICOZZI, TRA AREA CIRCO E CAMPI DI CALCIO
DOME	20	ERA	PIAZZA ERA, INTERSEZIONE VIA DEI PESCATORI
DOME	21	MARTIRI	CORSO MARTIRI, IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE VIA COMO
DOME	22	CATTANEO	VIA C. CATTANEO, INTERSEZIONE VIA CAIROLI
DOME	23	DANTE	VIALE DANTE, IN PROSSIMITA' INTERSEZ. CAIROLI - GHISLANZONI
DOME	24	MANZONI	PIAZZA MANZONI, IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE VIA ROMA
DOME	25	TRIBUNALE	VIA F. CORNELIO, ALTEZZA RETRO TEATRO DELLA SOCIETA'
DOME	26	SONDRIO	LUNGOLARIO PIAVE, INGRESSO S.P. 72 LECCO - SONDRIO
DOME	27	CALEOTTO	ROTATORIA LARGO CALEOTTO, ALTEZZA PENSILINA AUTOBUS
DOME	28	XI FEBBRAIO	ROTATORIA VIA XI FEBBRAIO, INTERSEZIONE VIA DON POZZI
DOME	29	CARLO ALBERTO	CORSO C. ALBERTO, IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE VIA MAURI
DOME	30	BALICCO	ROTATORIA VIA BALICCO, ALTEZZA CARRAIO ISTITUTO BOVARA
DOME	31	V° ALPINI	PIAZZA V° ALPINI, INTERNO PARCO GIOCHI



DOME	32	AMENDOLA	VIA AMENDOLA, INTERSEZIONE VIA GHISLANZONI
DOME	33	MERCATO	INTERNO AREA MERCATO COMUNALE
DOME	34	XX SETTEMBRE – BOVARA	PIAZZA XX SETTEMBRE, IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE VIA BOVARA
DOME	35	ISONZO - PAURE	LUNGOLARIO ISONZO - P.ZZA CERMENATI - PALAZZO PAURE
DOME	36	CAPRERA	VIA CAPRERA, INTERSEZIONE VIA ASPROMONTE
FISSA	37	DISCARICA INGRESSO	INGRESSO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI LOCALITA' BIONE
FISSA	38	DISCARICA PIAZZALE	PIAZZALE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI LOCALITA' BIONE
DOME	39	BIBLIOTECA	INGRESSO SECONDARIO PEDONALE BIBLIOTECA DA VIA MONTELLO
FISSA	40	BIBLIOTECA CORTILE	GIARDINO INTERNO 1
FISSA	41	BIBLIOTECA PARCHETTO	GIARDINO INTERNO 2
DOME	42	BONACINA	INTERSEZIONE VIA LUERA – VIA GALILEO GALILEI - VIA A. PILONI
DOME	43	STADIO - SCUOLA	ROTATORIA VIA XI FEBBRAIO – DON POZZI A LATO EDIFICIO SCOLASTICO
DOME	44	STADIO CURVA NORD	VIA DON POZZI LATO STADIO ALTEZZA INGRESSO CURVA NORD
DOME	45	STADIO CURVA SUD	VIA CANTARELLI LATO STADIO ALTEZZA INGRESSO CURVA SUD
DOME	46	VIA TUBI	VIA TUBI ALTEZZA CONDOMINIO "LE QUERCE"
FISSA	47	SOTTOPASSO FERROVIARIO	INGRESSO SOTTOPASSO STAZIONE FFSS
FISSA	48	SOTTOPASSO FERROVIARIO	USCITA SOTTOPASSO STAZIONE FFSS
FISSA	49	SOTTOPASSO FERROVIARIO	VIA BALICCO SINISTRA
FISSA	50	SOTTOPASSO FERROVIARIO	VIA BALICCO DESTRA
FISSA	51	SOTTOPASSO FERROVIARIO	ASCENSORE SOTTOPASSO FERROVIARIO

ELENCO TELECAMERE PRIVE DI VIDEO IN DIRETTA			
	N°	TELECAMERA	POSIZIONE
FISSA	101	LUNGOLAGO	PORTICI LUNGOLARIO ISONZO DA RIST. ALBERI VERSO RIST. LARIUS
FISSA	102	BATTISTINI	PORTICI PIAZZA AFFARI DAL GANDOLA VERSO IL BATTISTINI
FISSA	103	GANDOLA	PORTICI PIAZZA AFFARI DAL GANDOLA VERSO AZIENDA DI SOGGIORNO
FISSA	104	PARCHEGGIO	AREA EX PARCHEGGIO A PAGAMENTO PIAZZA DEGLI AFFARI
FISSA	105	CHIESA RANCIO	PIAZZALE DEL SAGRATO
FISSA	106	CHIESA ACQUATE	PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA





## COMUNE DI LECCO

Corpo di Polizia Locale  
CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

**MODELLO 1**  
**VISIONE E RIPRODUZIONE**  
**DELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**  
**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO**

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, comunico che, con decorrenza odierna, presso la nostra Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccogliatore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione delle immagini.

La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, sia per richieste provenienti dall'interno del nostro Comando, sia per quelle provenienti da altre Forze di Polizia:

1. inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare o da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
2. rilascio di apposita autorizzazione scritta, firmata dallo scrivente o dall'ufficiale che ne fa le veci, da trasmettere eventualmente in copia al richiedente e, per conoscenza, alla Centrale Operativa; l'originale deve essere consegnata al/alla Signor/a \_\_\_\_\_ che provvederà a conservarlo in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;



3. concordare con il richiedente (se vuole, che può assistere alla visione delle immagini) e il personale abilitato della Centrale Operativa il giorno e l'ora del sopralluogo;
4. prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;
5. aprire la/le buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di personale della Centrale Operativa tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
6. al termine delle operazioni, compilare presso la Centrale Operativa l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;
7. provvedere a re-imbustare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura;
8. la signoria Vostra dovrà munirsi di idonee credenziali personali di autenticazione per l'accesso al personal computer ed di avvio del sistema, che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
9. Le credenziali di autenticazione per l'accesso alle immagini dovrà essere cambiata ogni 15 giorni.

Per quanto concerne le richieste di accesso presentate da privati cittadini, la procedura prevista è la seguente:

- ❖ il richiedente deve compilare la richiesta di accesso secondo moduli disponibili presso il posto di controllo; nella richiesta bisogna indicare tutti i dati utili ad identificare persone/luoghi/situazioni aventi relazione a fattispecie giuridiche previste come reato dalla vigente normativa penale;
- ❖ tali richieste vanno trasmesse al/alla Signor/a \_\_\_\_\_ che provvederà a registrarle, catalogarle ed a predisporre, se previsto, apposita autorizzazione da far sottoscrivere allo scrivente e ad incaricare uno degli Ufficiali delegati ad effettuare il sopralluogo presso la Centrale Operativa con le modalità sopra descritte;
- ❖ nei casi si riscontrino registrazioni di un certo interesse, queste verranno salvate su disco e consegnate al/alla Signor/a \_\_\_\_\_ che provvederà a custodirle fino a che il richiedente non avrà presentato denuncia/querela. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.





**COMUNE DI LECCO**  
**Corpo di Polizia Locale**  
**CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA**

**MODELLO 2**  
**MODULO PER AUTORIZZAZIONE**  
**ALL'ACCESSO AI LOCALI E**  
**VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA**

**Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.**

**Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:**

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (*artt. 31 e ss. del relativo Codice*);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);



Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile



per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del relativo Codice*) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (*art. 29 del relativo Codice*);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

## **DISPONE**

**Il/la signor/a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di Lecco nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta.**

\_\_\_\_\_  
**IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI**  
\_\_\_\_\_





## COMUNE DI LECCO

Corpo di Polizia Locale  
CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

### MODELLO 3

**MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI,  
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA E IN TEMPI  
DIFFERITI, ESEGUIRE REGISTRAZIONI, COPIARE, CANCELLARE,  
ESTRAPOLARE, SPOSTARE L'ANGOLO VISUALE E MODIFICARE LO  
ZOOM DELLE TELECAMERE**

**Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI  
TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.  
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.**

**Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nella sua  
qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di  
videosorveglianza:**

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati  
Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono  
essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i  
rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di  
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in  
relazione alla trasmissione delle immagini (*artt. 31 e ss. del relativo Codice*);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed  
organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi  
accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare  
medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);



Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile



per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del relativo Codice*) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (*art. 29 del relativo Codice*);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

## **DISPONE**

Il/la signor/a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di Lecco nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali, visualizzare le immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere.

\_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI





## COMUNE DI LECCO

Corpo di Polizia Locale  
CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

**MODELLO 4**  
**MODULO PER AUTORIZZAZIONE**  
**ALL'ACCESSO AI LOCALI PER**  
**MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE**

Si **autorizza** la S.V. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ ad eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazioni abilitati della visione delle immagini.





# **COMUNE DI LECCO**

**Corpo di Polizia Locale**

## **INFORMATIVA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE**

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali

(Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003)

Revisione: dicembre 2010



## **IL SINDACO**

Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004;

Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004 ad integrazione del provvedimento del 29 novembre 2000, pubblicato sul bollettino del Garante n. 14/15;

Vista la deliberazione 08.04.2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute;

Richiamato l'art. 3.1 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, nel quale viene evidenziato che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito);

Richiamato l'art. 3.1.2 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, mediante il quale il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati:

## **RENDE NOTO**

Il Comune di Lecco ha realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e che l'attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- b) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;



- d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) vigilare sul pubblico traffico;
- f) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- g) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- h) la protezione della proprietà;
- i) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- j) l'acquisizione di prove.

Il sistema è composto da una centrale operativa Master per la visualizzazione e il controllo delle immagini e da un sistema di acquisizione e memorizzazione, collocati presso il Comando di Polizia Locale e collegati con la Questura ed il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecco.

Le telecamere sono installate nelle seguenti aree cittadine:

ELENCO TELECAMERE CON VIDEO IN DIRETTA			
	N°	TELECAMERA	POSIZIONE
DOME	1	TESORERIA	PIAZZA DIAZ, INTERSEZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA
DOME	2	STAZIONE F.S.	PIAZZA LEGA LOMBARDA, ALTEZZA VIA CENTRONE
DOME	3	CAVOUR	VIA CAVOUR, INTERSEZIONE VIA MASCARI
DOME	4	GARIBALDI	PIAZZA GARIBALDI, ALTEZZA AREA SOSTA DISABILI
DOME	5	XX SETTEMBRE	PIAZZA XX SETTEMBRE, ALTEZZA VIA DEL POZZO
DOME	6	ROMA	VIA ROMA, INTERSEZIONE PIAZZA GARIBALDI
DOME	7	CERMENATI	PIAZZA CERMENATI, ALTEZZA VICOLO DEL TORCHIO
DOME	8	CANTU'	VIA CANTU', ALTEZZA REDAZIONE "LA PROVINCIA DI LECCO"
DOME	9	LUNGOADDA	VIA ADDA, INTERSEZIONE VIA BEZZECA
DOME	10	CAPPUCCINI	PIAZZA CAPPUCCINI, ALTEZZA PENSILINA AUTOBUS
DOME	11	TURATI	VIALE TURATI, IN PROSSIMITA' INTERSEZ. COL DI LANA - G. PARINI
DOME	12	MATTEOTTI	CORSO MATTEOTTI, INTERSEZIONE V.LE ADAMELLO - V.LE TONALE
DOME	13	PIO XI	CORSO MONTE S. GABRIELE, ALTEZZA SCUOLE PIO XI
DOME	14	BELVEDERE	INTERNO PARCO BELVEDERE
DOME	15	OSPEDALE	VIA DELL'EREMO, FRONTE OSPEDALE A. MANZONI
DOME	16	BELFIORE	ROTATORIA VIA BELFIORE, INTERSEZIONE VIA DELL'EREMO
DOME	17	BERGAMO	CORSO BERGAMO - VIA DEL SARTO, ALTEZZA SCUOLA MATERNA
DOME	18	BIONE	VIA TICOZZI, TRA CAMPI DI CALCIO E PISTA DI PATTINAGGIO
DOME	19	CIRCO	VIA TICOZZI, TRA AREA CIRCO E CAMPI DI CALCIO
DOME	20	ERA	PIAZZA ERA, INTERSEZIONE VIA DEI PESCATORI
DOME	21	MARTIRI	CORSO MARTIRI, IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE VIA COMO
DOME	22	CATTANEO	VIA C. CATTANEO, INTERSEZIONE VIA CAIROLI
DOME	23	DANTE	VIALE DANTE, IN PROSSIMITA' INTERSEZ. CAIROLI - GHISLANZONI



DOME	24	MANZONI	PIAZZA MANZONI, IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE VIA ROMA
DOME	25	TRIBUNALE	VIA F. CORNELIO, ALTEZZA RETRO TEATRO DELLA SOCIETA'
DOME	26	SONDRIO	LUNGOLARIO PIAVE, INGRESSO S.P. 72 LECCO – SONDRIO
DOME	27	CALEOTTO	ROTATORIA LARGO CALEOTTO, ALTEZZA PENSILINA AUTOBUS
DOME	28	XI FEBBRAIO	ROTATORIA VIA XI FEBBRAIO, INTERSEZIONE VIA DON POZZI
DOME	29	CARLO ALBERTO	CORSO C. ALBERTO, IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE VIA MAURI
DOME	30	BALICCO	ROTATORIA VIA BALICCO, ALTEZZA CARRAIO ISTITUTO BOVARA
DOME	31	V° ALPINI	PIAZZA V° ALPINI, INTERNO PARCO GIOCHI
DOME	32	AMENDOLA	VIA AMENDOLA, INTERSEZIONE VIA GHISLANZONI
DOME	33	MERCATO	INTERNO AREA MERCATO COMUNALE
DOME	34	XX SETTEMBRE – BOVARA	PIAZZA XX SETTEMBRE, IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE VIA BOVARA
DOME	35	ISONZO - PAURE	LUNGOLARIO ISONZO - P.ZZA CERMENATI - PALAZZO PAURE
DOME	36	CAPRERA	VIA CAPRERA, INTERSEZIONE VIA ASPROMONTE
FISSA	37	DISCARICA INGRESSO	INGRESSO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI LOCALITA' BIONE
FISSA	38	DISCARICA PIAZZALE	PIAZZALE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI LOCALITA' BIONE
DOME	39	BIBLIOTECA	INGRESSO SECONDARIO PEDONALE BIBLIOTECA DA VIA MONTELLO
FISSA	40	BIBLIOTECA CORTILE	GIARDINO INTERNO 1
FISSA	41	BIBLIOTECA PARCHETTO	GIARDINO INTERNO 2
DOME	42	BONACINA	INTERSEZIONE VIA LUERA – VIA GALILEO GALILEI - VIA A. PILONI
DOME	43	STADIO - SCUOLA	ROTATORIA VIA XI FEBBRAIO – DON POZZI A LATO EDIFICIO SCOLASTICO
DOME	44	STADIO CURVA NORD	VIA DON POZZI LATO STADIO ALTEZZA INGRESSO CURVA NORD
DOME	45	STADIO CURVA SUD	VIA CANTARELLI LATO STADIO ALTEZZA INGRESSO CURVA SUD
DOME	46	VIA TUBI	VIA TUBI ALTEZZA CONDOMINIO "LE QUERCE"
FISSA	47	SOTTOPASSO FERROVIARIO	INGRESSO SOTTOPASSO STAZIONE FFSS
FISSA	48	SOTTOPASSO FERROVIARIO	USCITA SOTTOPASSO STAZIONE FFSS
FISSA	49	SOTTOPASSO FERROVIARIO	VIA BALICCO SINISTRA
FISSA	50	SOTTOPASSO FERROVIARIO	VIA BALICCO DESTRA
FISSA	51	SOTTOPASSO FERROVIARIO	ASCENSORE SOTTOPASSO FERROVIARIO

ELENCO TELECAMERE PRIVATE DI VIDEO IN DIRETTA			
	N°	TELECAMERA	POSIZIONE
FISSA	101	LUNGOLAGO	PORTICI LUNGOLARIO ISONZO DA RIST. ALBERI VERSO RIST. LARIUS
FISSA	102	BATTISTINI	PORTICI PIAZZA AFFARI DAL GANDOLA VERSO IL BATTISTINI
FISSA	103	GANDOLA	PORTICI PIAZZA AFFARI DAL GANDOLA VERSO AZIENDA DI SOGGIORNO
FISSA	104	PARCHEGGIO	AREA EX PARCHEGGIO A PAGAMENTO PIAZZA DEGLI AFFARI
FISSA	105	CHIESA RANCIO	PIAZZALE DEL SAGRATO
FISSA	106	CHIESA ACQUATE	PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA



L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- d) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

A tal fine in applicazione della disciplina si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Lecco, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

I dati personali oggetto di trattamento sono:



- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre, alcune delle telecamere (vedasi dettagliato allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale.

In questa sede le immagini sono visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del



Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

### **Obblighi degli operatori**

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 dell'art. 6 del Regolamento per la Disciplina di Videosorveglianza del Comune di Lecco.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.



Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## **Sicurezza dei Dati**

Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

- 1) La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in Via Sassi 18, presso il Comando della Polizia Locale di Lecco e non è accessibile al pubblico.
- 2) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
- 3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed



in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

### **Informazioni rese al momento della raccolta**

Il Comune di Lecco in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale di Lecco per fini riguardanti la Sicurezza Urbana - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010".

Il Comune di Lecco nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.



Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati è il Responsabile del Servizio U.O. Videosorveglianza / Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune di Lecco (o altra persona nominata dal Sindaco).

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo



stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

E' assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati riguarda tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

Il Comune di Lecco, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196, provvederà ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi.

Il Comune di Lecco nella persona del titolare comunicherà alla cittadinanza l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto o l'eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, mediante idonei mezzi di informazione.



Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 141 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune <http://www.comune.lecco.it>; copia dello stesso può essere richiesta al titolare del trattamento, rivolgendosi al Comando della Polizia Locale di Lecco.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Lecco, 28 dicembre 2010

Il Sindaco

Virginio Brivio



Molteplici sono i contenuti del provvedimento a carattere generale emesso dal Garante in materia di videosorveglianza; vediamo insieme solo alcuni dei punti che interessano maggiormente la Polizia Locale.

### **LE MOTIVAZIONI DEL NUOVO PROVVEDIMENTO**

Il Garante ha ritenuto opportuno intervenire con un nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello del 29 aprile 2004, per molteplici motivi quali le recenti modifiche legislative in materia, il considerevole numero di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia e sottoposti alla medesima Autorità.

Nelle premesse il Garante si riferisce anche alle nuove disposizioni di Legge che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vi è poi successivamente un richiamo alle altre norme statali e regionali, che hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza, quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI**

A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b, del Codice viene precisato che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali; per dato personale si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

### **GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Il Garante precisa che, da un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni, è emerso come la videosorveglianza sia utilizzata per diversi scopi e possa essere raggruppata in diversi ambiti generali quali: la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; la protezione della proprietà; la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; l'acquisizione di prove.

### **LA CONFERMA DEI PRINCIPI GENERALI**

Nei vari passaggi del nuovo provvedimento il Garante ribadisce i **principi generali**, precisando più volte che l'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza deve essere attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- ✦ **liceità**, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- ✦ **proporzionalità**, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- ✦ **finalità**, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- ✦ **necessità**, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.



### **PRESCRIZIONI SULL'INFORMATIVA "MINIMA"**

Il Garante stabilisce, inoltre, che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

Per tale informativa il Garante ribadisce che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita; si precisa che tale modello è adattabile alle varie circostanze.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Vengono impartite specifiche disposizioni riguardo **al supporto con l'informativa.**

Lo stesso dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati, al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Gli impianti della videosorveglianza installati da soggetti privati (es. banche, esercizi commerciali, ecc.) devono essere opportunamente segnalati con apposita segnaletica.

### **ULTERIORI SPECIFICAZIONI: L'INFORMATIVA EVENTUALE NELLA VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATA PER FINALITÀ DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE, ACCERTAMENTO O REPRESSIONE DEI REATI**

Gli impianti e le riprese della videosorveglianza riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica **non hanno l'obbligo** di essere segnalati.

Il Garante, comunque, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, **benché non obbligatoria**, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

### **SISTEMI INTELLIGENTI**

Per gli impianti della videosorveglianza destinati all'associazione delle riprese a dati biometrici o alle riprese e riconoscimento automatico di eventi anomali è necessaria ed obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

### **MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SOGGETTI PREPOSTI**

Il Garante stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.



**Si precisa che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti**, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

**Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.**

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, **devono essere in possesso di credenziali di autenticazione** che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Nel caso in cui i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

#### **LA DURATA DELLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'**

Il Garante stabilisce che, nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del **principio di proporzionalità**, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati **deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.**

**La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

#### **SICUREZZA URBANA: LA DURATA DELLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI**

Per i comuni e, nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza **sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana**, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato **"ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"**.



## **PROROGA DEL TERMINE**

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana è necessaria una richiesta in tal senso che dovrà essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia, specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

## **IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE: PRESCRIZIONI**

Viene stabilito che il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato **l'integrale cancellazione automatica delle informazioni** allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante **sovra-registrazione**, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, **la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.**

## **ISTITUTI SCOLASTICI**

L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici dovrà garantire "*il diritto dello studente alla riservatezza*" (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi **in casi di stretta indispensabilità**, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, **circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.**

**E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.**

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

## **IL DEPOSITO DEI RIFIUTI**

**In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità**, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle **attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.**



Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

### **UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

Il Garante evidenzia il fatto che **gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni**, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, **comportano un trattamento di dati personali**.

Per quanto sopra indicato, l'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando, a tal fine, la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo, **da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate**.

In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada, il Garante prescrive che gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale.

Viene precisato che le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (*es., ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta*).

Il Garante precisa, inoltre, che deve essere effettuata una ripresa del veicolo **che non comprenda o, in via subordinata, mascheri**, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (*es., pedoni, altri utenti della strada*) e che le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto.

**Le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione**, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Viene stabilito che le fotografie o le immagini, che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate, **non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto**.

Per ultimo viene precisato che, in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, **la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo**.



## **LE SCADENZE PRESCRITTE DAL GARANTE**

Il Garante prescrive ai titolari del trattamento di dati personali, effettuato tramite sistemi di videosorveglianza ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, di adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre i distinti termini di volta in volta indicati decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le misure e gli accorgimenti illustrati concernenti l'obbligo di:

**entro dodici mesi**, rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

**entro sei mesi**, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice;

**entro dodici mesi**, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza;

**entro sei mesi**, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 e 5.4 del suddetto provvedimento, **per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza.**

### **SETTORI SPECIFICI**

- **Luoghi di lavoro:** le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
- **Ospedali e luoghi di cura:** no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
- **Istituti scolastici:** ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
- **Taxi:** le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
- **Trasporto pubblico:** lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).
- **Webcam a scopo turistico:** la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

### **SOGGETTI PRIVATI**

- **Tutela delle persone e della proprietà:** contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

*Fonte: Garante per la protezione dei dati personali*





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/04/11..... e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 06/05/11 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 21/04/11



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri